



COMUNE DI RAVENNA

Area Infrastrutture Civili

IL CAPO AREA

Via Berlinguer n. 58 – Ravenna – Italy

Tel. 0544 – 482700, fax 0544 – 482724

Mail: mcamprini@comune.ra.it

Ravenna, 28 dicembre 2018

ANCE Catania
Viale Vittorio Veneto 109
pec: ance.catania@pec.ance.it

e p.c. Al Sig. Sindaco
Michele de Pascale

Oggetto: Bando di gara "Appalto integrato per costruzione Città delle arti e dello sport". Importo: euro 17.480.354,50. Termine offerte 11 gennaio 2019.
Riscontro a Vostra comunicazione del 21.12.2018

Facendo seguito alla comunicazione ricevuta in data 21/12/2018 (PG n. 228831/2018) da parte di Codesta Associazione, con la presente si riscontra quanto segnalato rispetto ai prezzi di progetto come di seguito esplicitato:

- oggetto dell'appalto è la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori ex art 59 comma 1 bis, ed è stato posto a base di gara un progetto definitivo. Tale modalità di appalto comporta la progettazione esecutiva in capo all'appaltatore che può così sviluppare il progetto esecutivo delle opere nel dettaglio, avvalendosi delle tecnologie, dell'organizzazione e del know-how di cui dispone nel modo più efficace, fermo restando il livello qualitativo e prestazionale richiesto per le opere. Un progetto di questa dimensione si presta ad ottimizzazioni legate alle tecnologie applicate ed a studi della cantierizzazione e dell'esecuzione delle opere che vanno ben al di là del mero calcolo "prezzo x quantità = importo" ma comportano valutazioni derivanti dalle tecnologie, attrezzature e macchinari nelle disponibilità dell'offerente ed a volte coperti da brevetti. Il sito di costruzione inoltre è facilmente accessibile da assi viari di rango primario ed è ubicato a circa 1.000 metri dalle banchine del porto canale, permettendo pertanto una agevole ed economica movimentazione degli approvvigionamenti.
- L'intero progetto è stato oggetto di verifica ai sensi dell'art.26 c.6 del D.Lgs.50/16 effettuata da un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che si è espresso sulla sua appaltabilità;
- i prezzi posti a base di gara sono stati determinati sulla base del prezzario della regione Umbria del 2017 e sulla base di 347 analisi prezzi allegate al progetto definitivo. Per quanto riguarda i prezzi desunti dal prezzario, essi sono stati utilizzati come base e sono stati rivisti in diminuzione anche sulla base delle importanti quantità previste; si osserva infatti che i prezzari stessi non forniscono elementi per valutare le variazioni di prezzo di ogni lavorazione in funzione della quantità posata. Per opere di grande mole l'utilizzo dei prezzi di prezzario porta ad una sopravvalutazione dell'importo dell'appalto con immobilizzo di rilevanti risorse non necessarie da parte della Stazione appaltante come di contro ad esigue quantità derivanti da lavorazioni minori, seppur quantificate con prezzi ufficiali, derivino talvolta prezzi non remunerativi per le Imprese. La determinazione dei prezzi è un'attività progettuale che può tener conto oltre che delle quantità previste, anche della logistica del cantiere, delle condizioni di posa, della presenza di lavorazioni ripetitive ovvero effettuate su grandi superfici con una produzione specifica maggiore e svolte da squadre specializzate. Per quanto riguarda invece le analisi, esse sono state redatte con la

medesima logica, ovvero considerando l'approvvigionamento di grandi quantità di materiali, poste in opera da squadre specializzate in un cantiere organizzato e di rilevanti dimensioni.

- Negli elaborati di gara il processo logico che ha portato alla formazione del prezzo è stato evidenziato per far sì che gli operatori siano pienamente edotti delle condizioni proposte, così come peraltro evidenziato nella Vs. nota in cui viene citato uno stralcio della documentazione di progetto.

Con riferimento a quanto eccepito in merito ad alcuni dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica si precisa che, in analogia a quanto previsto dal bando tipo ANAC n. 1/2017 e n. 3/2018 (relativi rispettivamente appalto di servizi di rilevanza comunitaria ed appalto per affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura), i criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono stati indicati al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara distinguendoli in criteri Discrezionali (n. 12 criteri) per un peso complessivo di 60 su 85 punti e criteri Tabellari (n. 9 criteri) per un peso complessivo di 25 su 85 punti. Per questi ultimi (criteri Tabellari) il relativo punteggio sarà assegnato in modo fisso e predefinito (formule indipendenti, così come indicato al paragrafo IV delle linee guida ANAC n. 2) consentendo al concorrente di calcolare ex ante il proprio punteggio e di valutare le proprie convenienze nella formulazione dell'offerta.

Dei 9 criteri di natura tabellare codesta Associazione contesta che i criteri O, P, Q ed R siano relativi ad attività o lavorazioni non previste nel progetto a base di gara e che, qualora l'operatore economico si impegni ad offrire tali attività di progettazione e realizzazione, si trasformerebbero in un "ribasso mascherato" in quanto a carico dell'operatore economico come maggior costo.

Non è così, le opere oggetto dei criteri di cui sopra sono già presenti nel progetto definitivo posto a base di gara, ciò che viene chiesto di proporre, qualora l'operatore economico lo ritenga, è un mero miglioramento.

In particolare:

- con riferimento al criterio O "impegno a progettare e realizzare l'impianto EFC (Evacuazione Fumo e Calore) con metodi analitici (Fire Engennering) al fine di ridurre la superficie prevista nel progetto definitivo e conseguente impegno ad estendere l'impianto fotovoltaico di progetto pari alla suddetta riduzione di superficie dell'impianto EFC" si segnala che il progetto definitivo posto a base di gara prevede, nel rispetto delle indicazioni fornite dai Vigili del Fuoco, un impianto EFC di 50 mq. La progettazione esecutiva, che peraltro trattandosi di appalto integrato è in capo all'aggiudicatario, con metodi analitici consentirebbe una riduzione di tale superficie con conseguente riduzione dei costi di realizzazione. Si tratta a ben vedere di una miglioria della progettazione che non determina necessariamente maggiori costi in fase esecutiva, anzi esattamente il contrario, la riduzione della superficie dell'impianto EFC sostituita da installazione di pannelli dell'impianto fotovoltaico può rappresentare una riduzione dei costi di realizzazione;
- con riferimento al criterio P "impegno a progettare e realizzare l'involucro della struttura per garantire un miglioramento delle prestazioni acustiche passive fino a 45dB". Anche in questo caso si tratta di migliorare una prestazione funzionale già prevista e quotata nel progetto definitivo, l'involucro progettato consente già un abbattimento acustico fino a 42 dB, di nuovo quindi si potrebbe trattare di una miglioria oggetto della progettazione esecutiva;
- con riferimento al criterio Q "impegno a progettare e realizzare un sistema di monitoraggio dei consumi energetici connesso al sistema per l'automazione, il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio...". Anche in questo caso si tratta di proporre una miglioria del sistema di monitoraggio già presente nel progetto definitivo posto a base di gara. Tale criterio inoltre è fra quelli indicati dai CAM (DM 11/10/2017) tra i criteri di aggiudicazione (criteri premianti) che ai sensi dell'art 34 comma 2 del Dlgs 50/2016 devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara;
- con riferimento al criterio R "impegno a progettare e realizzare/installare un display fotovoltaico..." unica prestazione non già ricompresa nel progetto definitivo si segnala che, oltre al minimo peso che è stato dato a tale criterio (punteggio massimo 0,5 punti su 85) anche l'eventuale maggiore costo è da considerarsi assolutamente risibile rispetto al valore dell'appalto se si considera che frequentemente sul mercato detti display vengono forniti direttamente dai produttori dei pannelli fotovoltaici.

Per quanto sopra dettagliatamente rappresentato rispetto alla censura di violazione del precetto normativo di cui all'art. 95, comma 14-bis, del d.lgs. 50/2016 sollevata da Codesta Associazione citando le Linee Guida ANAC n. 2/2016 come successivamente aggiornate si evidenzia che:

- Innanzitutto nei criteri di valutazione si esplicita l'attribuzione di punteggi a specifici impegni a "progettare e realizzare" specifici elementi e componenti dell'opera in quanto trattandosi di appalto integrato l'aggiudicatario dovrà necessariamente sviluppare la progettazione esecutiva di tutta l'opera compresi gli specifici profili migliorativi presentati in sede di offerta tecnica.
- In secondo luogo non si può disconoscere come l'appalto integrato sia strumento idoneo per valorizzare il contributo di idee nelle soluzioni progettuali migliorative individuate nel progetto

definitivo pur sempre nel rispetto dei profili strutturali dell'opera pubblica delineati nel progetto definitivo posto a base di gara - del quale certamente non devono essere alterati i caratteri e le scelte progettuali di fondo mediante proposizioni di scelte alternative costituenti un *aliud* rispetto allo stesso - ed entro i precisi limiti ed ambiti chiariti nel disciplinare di gara.

Si ritiene che le censure ai criteri di valutazione contenute nella nota non siano fondate in quanto ciò che è posto come oggetto di valutazione sono "proposte migliorative" e non <<opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel **progetto esecutivo** a base di gara>> di cui al comma 14-bis dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 come ben emerge, non solo dal fatto che nel caso in esame non c'è un progetto esecutivo a base di gara (trattandosi per l'appunto di appalto integrato ai sensi dell'art 59 comma 1 bis del Dlgs 50/2016) ma anche dal fatto che trattasi di mere proposte migliorative di quanto già previsto nel progetto definitivo posto a base di gara. Sul concetto di "migliorie" definito dalla giurisprudenza si citano tra le altre: **Consiglio di Stato sez. V 14/5/2018 n. 2853** "...Ne deriva che possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr., in tal senso, anche Cons. Stato, V, 16 aprile 2014, n. 1923)..." **Consiglio di Stato sez. VI 19/6/2017 n. 2969** "...Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in materia di gare pubbliche da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti: le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, salva la immodificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un *aliud* rispetto a quella prefigurata dalla stazione appaltante (cfr., Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2014, n. 814; Id., sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5160). [...] Le soluzioni migliorative hanno ad oggetto gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e possono essere sempre e comunque introdotte in sede di offerta"

Confidando di aver fornito esauritivi chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimo Camprini

Il dirigente del Servizio Appalti e Contratti
Dott. Paolo Neri